COMUNE DI TRENTO



STATUTO

2026

INDICE SOMMARIO

PREAMBOLO pag. 1

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1	Autonomia comunale	pag. 2
Art. 2	Finalità	pag. 2
Art. 3	Diritti di partecipazione	pag. 3
Art. 3 bis	Cittadinanza di comunità	pag. 3
Art. 4	Territorio, sede, stemma	pag. 3
Art. 5	Identità comunale	pag. 4
Art. 6	Informazione	pag. 4
Art. 7	Università e ricerca scientifica	pag. 4

TITOLO II
ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 8	Statuto	pag. 5
Art. 9	Regolamenti	pag. 5
Art. 10	Fonti di interpretazione e di applicazione	pag. 5
Art. 11	Pubblicità	pag. 6

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I
Partecipazione individuale e collettiva

Art. 12	Diritti dei cittadini	pag. 7
Art. 13	Valorizzazione delle libere forme associative	pag. 7
Art. 14	Iniziativa popolare	pag. 7
Art. 15	Consultazione e partecipazione della comunità	pag. 8
Art. 16	Consulta sui tempi della città	**abrogato**
Art. 17	Consiglio delle donne	pag. 8
Art. 18	Referendum di iniziativa consiliare	pag. 8

Art. 19 Referendum di iniziativa popolare pag. 9

Capo II
Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 20 Principi procedurali pag. 11
Art. 21 Partecipazione al procedimento pag. 11
Art. 22 Istruttoria pubblica pag. 11
Art. 23 Diritto di accesso agli atti pag. 12
Art. 24 Semplificazione dell'attività amministrativa pag. 12

Capo III
Il Difensore civico

Art. 25 Il Difensore civico pag. 13
Art. 26 Incompatibilità ed ineleggibilità pag. 13
Art. 27 Funzioni e modalità di intervento pag. 13

TITOLO IV
GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I
Il Consiglio comunale

Art. 28 Il Consiglio comunale pag. 15
Art. 28 bis Linee programmatiche pag. 15
Art. 28 ter Documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici pag. 16
Art. 29 Il Presidente del Consiglio comunale pag. 16
Art. 29 bis Elezione, revoca e dimissioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale pag. 16
Art. 29 ter Il Vicepresidente del Consiglio comunale pag. 17
Art. 30 L'Ufficio di Presidenza **abrogato**
Art. 31 Funzionamento e convocazione del Consiglio comunale pag. 17
Art. 32 Funzionamento del Consiglio **abrogato**
Art. 33 Il Consigliere comunale pag. 17
Art. 34 Dichiarazione di trasparenza **abrogato**
Art. 35 Decadenza pag. 18
Art. 36 Il Consigliere incaricato pag. 18
Art. 37 Formazione dei Gruppi consiliari pag. 18
Art. 38 La Commissione permanente dei Capigruppo pag. 19

Art. 39 Le Commissioni consiliari pag. 19
Art. 40 La Commissione consiliare per lo Statuto **abrogato**
Art. 41 Le Commissioni speciali **abrogato**
Art. 42 Regolamento interno del Consiglio comunale **abrogato**

Capo II
La Giunta comunale

Art. 43 La Giunta comunale pag. 21
Art. 44 Composizione della Giunta comunale **abrogato**
Art. 45 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta **abrogato**
Art. 46 Il Consigliere delegato pag. 21
Art. 47 Funzionamento della Giunta **abrogato**
Art. 48 Programma della Giunta **abrogato**
Art. 49 Mozione di sfiducia **abrogato**

Capo III
Il Sindaco

Art. 50 Il Sindaco pag. 23
Art. 51 Disciplina degli orari **abrogato**

Capo IV
Sedute degli organi tramite strumenti informatici

Art. 51-bis Utilizzo degli strumenti informatici per le sedute degli organi collegiali pag. 23

TITOLO V
DECENTRAMENTO

Art. 52 Le Circoscrizioni pag. 24
Art. 53 Il Consiglio di Circoscrizione pag. 24
Art. 54 Funzioni pag. 24
Art. 55 Diritti dei Consiglieri circoscrizionali pag. 25
Art. 55bis Indennità e gettoni di presenza pag. 25
Art. 56 Il Presidente del Consiglio di circoscrizione pag. 25
Art. 57 Partecipazione e cittadinanza attiva pag. 26
Art. 58 Le Commissioni di lavoro permanenti pag. 26
Art. 59 Gestione dei servizi di base **abrogato**
Art. 60 Risorse finanziarie pag. 27
Art. 61 Uffici circoscrizionali pag. 27

Art. 62 Il Consiglio dei Presidenti delle circoscrizioni pag. 27
Art. 63 Regolamento del decentramento pag. 27

TITOLO VI
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 64 Principi pag. 28
Art. 65 Organizzazione degli uffici pag. 28
Art. 66 Funzione dirigenziale pag. 29
Art. 67 Conferimento di responsabilità dirigenziali pag. 30
Art. 68 Atti di competenza dei Dirigenti pag. 30
Art. 69 Conferenza dei Dirigenti pag. 30
Art. 70 Incarichi esterni pag. 30
Art. 71 Il Segretario generale pag. 31
Art. 72 Il Direttore generale pag. 31
Art. 73 Regolamento organico generale del personale pag. 31

TITOLO VII
SERVIZI PUBBLICI

Capo I
Caratteristiche generali

Art. 74 Servizi pubblici pag. 33
Art. 75 Principi pag. 33
Art. 76 Forme di gestione dei servizi pag. 34
Art. 77 Piano di gestione pag. 34
Art. 78 Struttura di vigilanza sulla gestione dei servizi **abrogato**
Art. 79 Verifica della gestione dei servizi pag. 34
Art. 80 Dismissione di servizi pubblici pag. 35

Capo II
Modalità e assetto di gestione

Art. 81 Gestione in economia pag. 36
Art. 82 Servizi in concessione e in appalto pag. 36
Art. 83 Aziende speciali e istituzioni pag. 36
Art. 84 Organizzazione dell'azienda speciale pag. 37
Art. 85 Organizzazione dell'istituzione pag. 37

Art. 86 Partecipazione a società di capitali pag. 38
Art. 87 Nomina e revoca degli amministratori pag. 38

TITOLO VIII
FORME DI COOPERAZIONE

Art. 88 Convenzioni pag. 39
Art. 89 Consorzi pag. 39
Art. 90 Accordi dì programma pag. 39
Art. 91 Conferenza dei servizi pag. 40

TITOLO IX
VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Art. 92 Controllo di gestione pag. 41
Art. 93 Nucleo di valutazione dei risultati dell'azione amministrativa pag. 41

TITOLO X
CONTABILITA' E FINANZA

Art. 94 Principi pag. 42
Art. 95 Regolamento di contabilità pag. 42
Art. 96 Programmazione pag. 42
Art. 97 Bilancio di previsione pag. 42
Art. 98 Conto consuntivo pag. 43
Art. 99 Gestione del patrimonio pag. 43
Art. 100 Collegio dei revisori dei conti pag. 43

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 101 Revisione dello statuto pag. 44
Art. 102 Verifica della attuazione dello statuto **abrogato**
Art. 103 Regolamenti pag. 44
Art. 104 Sanzioni pag. 44
Art. 105 Entrata in vigore modifiche statutarie pag. 44

PREAMBOLO

Trento è città dall'insopprimibile aspirazione all'autonomia, con una tradizione statutaria e una precisa identità comunale, che si attuò in forme originali sia rispetto allo status delle libere città imperiali, sia a quello delle "città-stato".
Trento, collocata al centro della regione che segna la connessione tra le aree culturali italiana e tedesca, ha vissuto nella propria storia le vicende emblematiche di molte aree di confine. Al tempo stesso, Trento, città del Concilio, è anche città del confronto tra le grandi categorie del pensiero: religioso, politico e sociale.
Essa ha mantenuto continuità di forma urbana da oltre due millenni, esprimendo un fecondo rapporto con il territorio e definendosi come elemento fondante l'identità della regione centrale delle Alpi.

Trento, sentendosi partecipe dei destini della comunità mondiale, si ripropone come una città aperta, dove tutti i cittadini, con i loro doveri e i loro diritti, possano rinnovare ogni giorno il legame comunitario come protagonisti responsabili del loro futuro.

A questi valori si richiama il nuovo Statuto, ispirandosi alla storia della città e alle regole dei suoi antichi ordinamenti.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia comunale

1. Il Comune di Trento, città capoluogo della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, è Ente autonomo secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica e i principi generali dell'ordinamento; rappresenta la comunità degli uomini e delle donne che vivono nel territorio comunale; ne cura gli interessi e ne tutela i diritti.
2. Il Comune di Trento esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Il Comune di Trento informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia e della Regione autonome, dello Stato e dell'Unione europea.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune agisce nel rispetto dei principi della Costituzione, dei diritti umani, dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
2. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza. Riconosce la famiglia nelle sue diverse espressioni, quale soggetto attivo e luogo primario di sviluppo della persona con le sue relazioni sociali. Riconosce altresì i diversi soggetti sociali che compongono la comunità quali risorse primarie per il suo armonico sviluppo. Attiva forme di collaborazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Tutela il territorio allo scopo di salvaguardare per le generazioni future, il patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale. Riconosce l'acqua come bene comune e diritto universale ed inalienabile.
3. Il Comune promuove la pace, i diritti civili e umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, sociali e di informazione.
4. Il Comune favorisce:
 a) l'ordinata convivenza sociale e civile, assumendo il bene sociale della sicurezza come valore e come obiettivo da perseguire attivamente con strumenti mirati e differenziati, anche ricercando la partecipazione responsabile dei cittadini e promuovendo l'ampliamento degli spazi di libertà;
 b) lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori favorendone l'educazione, la socializzazione e adoperandosi contro ogni forma di violenza;
 c) la formazione dei giovani rimuovendo gli ostacoli che limitino il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione, promuovendo, inoltre, forme di partecipazione dei minorenni ai progetti che li

riguardino al fine di contribuire a una politica comunale orientata verso questa età;
d) la parità giuridica, sociale ed economica della donna assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione, assicurando altresì l'adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti;
e) la valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione ad una politica orientata verso la terza età e ai progetti che la riguardano;
f) la realizzazione dei diritti dei disabili anche rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;
g) uno sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, armonico ed ecologicamente sostenibile;
h) l'effettivo esercizio del diritto alla salute e alla sicurezza sociale concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e di riduzione del danno derivante dalla diffusione delle droghe proibite, nonché l'efficienza dei servizi socio-sanitari;
i) la promozione delle azioni necessarie a realizzare un efficiente sistema di servizi pubblici, compreso l'accesso alla rete internet da parte di tutti i cittadini;
l) il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica, delle lettere e degli spettacoli;
m) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni, delle consuetudini locali e degli usi civici; la documentazione e la conoscenza della memoria storica della comunità;
n) un'adeguata risposta al bisogno lavorativo e abitativo dei cittadini;
o) la promozione del coordinamento dei tempi e delle modalità della vita urbana;
p) la promozione di attività sportive e ricreative.

5. Il Comune di Trento aderendo alla Carta europea delle libertà e delle autonomie locali, promuove la realizzazione delle politiche europee.

Art. 3 - Diritti di partecipazione

1. Sono titolari dei diritti di partecipazione, iniziativa, accesso ed informazione:
 a) i residenti nel territorio comunale;
 b) i cittadini italiani, stranieri, apolidi che abbiano nel Comune il centro delle loro attività di lavoro o di studio.

Art. 3 bis - Cittadinanza di comunità

1. Il Comune di Trento istituisce la Cittadinanza di comunità per tutti gli studenti e le studentesse stranieri residenti a Trento che abbiano completato almeno un ciclo scolastico in istituti appartenenti al sistema di istruzione e di formazione italiano. Nell'ambito di quanto previsto dal preambolo e dagli articoli 1 e 2 dello Statuto comunale, la Cittadinanza di comunità ha valore simbolico e rafforza il riconoscimento reciproco e l'appartenenza alla comunità cittadina, operando quale speciale strumento di attivazione civica.

Art. 4 - Territorio, sede, stemma

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Trento il territorio e la comunità.
2. La sede del Comune è Palazzo Thun.
3. Lo stemma del Comune di Trento raffigura un'aquila spiegata di nero, rostrata, armata e munita sulle ali di due gambi trifogliati d'oro, linguata e cosparsa di fiammelle di rosso

come descritto nel decreto di riconoscimento del 6 maggio 1930. Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone nonché la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentari.

Art. 5 - Identità comunale

1. Trento è storicamente luogo di incontro fra culture e civiltà diverse. Esprime la propria vocazione ad essere centro di coordinamento e sviluppo delle realtà della regione alpina attraverso le organizzazioni nazionali ed internazionali alle quali aderisce e che promuove.
2. Trento riconosce e valorizza il ruolo storico degli antichi Comuni aggregati alla città.
3. Cura i rapporti con i Comuni limitrofi, con i quali concorre al coordinamento e all'organizzazione di servizi ed iniziative di interesse sovracomunale.

Art. 6 – Informazione

1. Il Comune garantisce e rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei singoli cittadini e delle formazioni sociali, civili ed economiche assicurando un'informazione completa ed accessibile sulla propria attività e su quella degli enti controllati attraverso idonei mezzi di comunicazione e di pubblicizzazione dei dibattiti e dell'attività del Consiglio comunale.

Art. 7 - Università e ricerca scientifica

1. Il Comune considera l'Università degli Studi di Trento quale sede primaria della promozione ed elaborazione della ricerca scientifica e la ritiene l'interlocutore preferenziale per studi, ricerche, attività di consulenza su temi riguardanti il Comune ed i servizi da esso forniti, nell'ambito scientifico, letterario, sociale ed artistico.
2. Il Comune riconosce nella presenza dell'Ateneo, dell'Istituto Trentino di Cultura e delle altre istituzioni di istruzione superiore, di ricerca e di formazione un fattore essenziale di sviluppo culturale e civile della comunità locale.
3. L'Amministrazione comunale opera per una stretta collaborazione tra la collettività e la comunità scientifica e concorre a favorire la residenzialità e l'integrazione degli studenti e dei docenti.
4. Il Comune persegue l'obiettivo dell'insediamento e dello sviluppo di società e di istituti scientifici di ricerca e di alta tecnologia.

TITOLO II

ATTIVITÀ' NORMATIVA

Art. 8 – Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Art. 9 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
 a) sulla propria organizzazione;
 b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
 c) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva previste dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste nelle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa dell'Unione europea.
3. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni regolamentari di applicazione di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune, le nuove disposizioni.
4. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. (abrogato)
6. (abrogato)

Art. 10 - Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario generale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determinano le modalità applicative di norme legislative e regolamentari.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni compete al Segretario ed ai funzionari responsabili dei Servizi emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 11 - Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, le deliberazioni, i decreti sindacali, le determinazioni dirigenziali nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune ovvero nei quali si determinano le modalità applicative di norme giuridiche, oltre ad essere soggette alle forme di pubblicità espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, devono altresì essere pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse.
2. Le modalità minime di pubblicizzazione sono comuni a tutte le tipologie di atti individuate nel presente articolo. Sono fatti salvi specifici regimi di pubblicità previsti per particolari tipologie di atti.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I
Partecipazione individuale e collettiva

Art. 12 - Diritti dei cittadini

1. Il Comune di Trento riconosce e promuove il diritto dei cittadini, in forma singola od associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo dell'attività amministrativa comunale in conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Al fine di rendere effettivo l'esercizio di tale diritto il Comune di Trento assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi del Comune, delle proprie aziende ed istituzioni, dei concessionari di pubblici servizi comunali, secondo le modalità previste dall'art. 23.

Art. 13 - Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune di Trento valorizza e sostiene le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato, agevolandone i rapporti con l'Amministrazione. Il Comune favorisce, in un contesto di compartecipazione ai costi di gestione, l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi comunali in base ai principi di sussidiarietà, trasparenza ed equità.
2. Il Comune riconosce il ruolo sociale della cooperazione e delle organizzazioni sindacali ed economiche.
3. Il Consiglio comunale disciplina i criteri e le modalità con le quali il Comune consente l'utilizzo di strutture, beni strumentali e servizi, nonché la concessione di contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato.
4. Ogni anno la Segreteria generale del Comune provvede a pubblicare all'albo pretorio l'avviso di deposito dell'elenco delle associazioni che hanno presentato domanda e di quelle alle quali il Comune ha concesso strutture, beni strumentali, servizi e contributi.

Art. 14 - Iniziativa popolare

1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi. Analoga facoltà hanno coloro che soggiornino anche temporaneamente sul territorio comunale.
2. Ad essi è data risposta scritta e motivata da parte del Sindaco nei termini previsti dal regolamento.
3. I cittadini, in numero non inferiore a mille, e i Consigli circoscrizionali possono presentare al Consiglio comunale proposte di atti di competenza di quest'ultimo, redatti in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnati da una relazione illustrativa.
4. Il Consiglio comunale delibera nel merito delle proposte entro tre mesi dal deposito presso la Segreteria generale del Comune del testo sottoscritto.

Art. 15 - Consultazione e partecipazione della comunità

1. L'Amministrazione comunale persegue, tramite idonei processi partecipativi e consultivi, il coinvolgimento della comunità sulle principali tematiche di competenza.
2. Il processo di consultazione è improntato a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.
3. Il Consiglio comunale mediante specifico provvedimento di indirizzo individua i temi sottoponibili a consultazione, nonché la Commissione consiliare alla quale affidare, in relazione all'oggetto, il processo di consultazione.
4. Con apposito regolamento sono disciplinati tempi, modalità, criteri di individuazione dei soggetti da consultare e le garanzie di pari opportunità di accesso.
5. Il regolamento, altresì, può prevedere la costituzione e la disciplina di organismi permanenti di partecipazione.

Art. 16 - Consulta sui tempi della città

ABROGATO

Art. 17 - Consiglio delle donne

1. E' costituito il Consiglio delle donne, composto da elette nel Consiglio comunale e nei Consigli di Circoscrizione, dalle componenti la Giunta comunale e da una rappresentanza dei gruppi e delle associazioni femminili presenti nella città.
2. Il Consiglio delle donne si propone di promuovere il ruolo della donna nella società, di valorizzare le conoscenze e le capacità delle donne, di sostenere le pari opportunità, di promuovere interventi contro la violenza sessuale e ogni altra forma di violenza.
3. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità costitutive del Consiglio, la composizione di diritto e in ogni caso per adesione volontaria e gli atti da sottoporre a preventivo parere obbligatorio.

Art. 18 - Referendum di iniziativa consiliare

1. Il Comune può consultare la comunità attraverso referendum consultivi o secondo forme idonee determinate dal Consiglio comunale al fine di accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni in materia di esclusiva competenza comunale.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri comunali o di tre Consigli circoscrizionali.
3. Il Consiglio comunale esamina, entro tre mesi, i risultati della consultazione, deliberando in merito.

Art. 19 – Referendum di iniziativa popolare

1. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale di competenza comunale quando lo richieda il tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto è pari ad almeno l'otto percento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata. La proposta è presentata presso la Segreteria generale da un Comitato promotore composto da almeno venti cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 a) lo Statuto, il regolamento interno del Consiglio comunale e di quelli circoscrizionali;
 b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
 e) gli atti relativi al personale del Comune;
 f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.
3. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta per l'ammissibilità al giudizio di un comitato formato da tre garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico – amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune. Il comitato deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.
5. Il Comitato promotore deposita presso la Segreteria generale del Comune, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il numero prescritto di firme autenticate.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
7. Il Consiglio comunale deve esprimersi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento.
8. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
9. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
10. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
11. Il regolamento sul referendum di iniziativa popolare consultivo, propositivo ed abrogativo disciplina le procedure per la raccolta delle firme, per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità; individua le sezioni elettorali nei cui elenchi l'elettore risulta iscritto con riferimento al suo domicilio, nonché le modalità di compilazione delle liste referendarie e la loro pubblicazione, fissando il termine entro il quale gli aventi diritto possono chiedere rettifica o iscrizioni per eventuali omissioni.

11bis. Ai sensi dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come modificato dall'articolo 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla

legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto di seguito previsto:

a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dell'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche sino alla definizione del procedimento referendario;
b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro trenta giorni dalla presentazione;
c) la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il tre per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;
d) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro novanta giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;
e) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

Il regolamento di cui al comma 11 reca la disciplina delle procedure relative al referendum confermativo sulle modifiche statutarie.

CAPO II

Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 20 - Principi procedurali

1. Il Comune di Trento informa la propria attività amministrativa a principi di imparzialità, di trasparenza, di pubblicità, di partecipazione, di collaborazione e di semplificazione delle procedure**.** Per attuare questi principi è assicurata la libera circolazione delle informazioni, la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento amministrativo da approvarsi da parte del Consiglio comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 21 - Partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge provinciale vigente in materia.
2. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:
 a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 b) di presentare memorie scritte e documenti;
 c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento;
 d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 22 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria.

Art. 23 - Diritto di accesso agli atti

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il regolamento determina altresì le modalità per l'accesso agli atti, nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.
3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, attraverso la costituzione di un apposito ufficio, e la messa a disposizione di tutti gli altri strumenti che si riterranno utili.
4. Agli interessati dovrà essere garantita la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e il nominativo del responsabile della procedura.

Art. 24 - Semplificazione dell'attività amministrativa

1. Lo snellimento procedurale, la riduzione del sistema dei vincoli, l'approvazione di testi regolamentari unici o coordinati, l'abrogazione di norme regolamentari non più attuali, l'uso di un linguaggio comprensibile e di disposizioni chiare e, in genere, l'adozione sistematica di misure attive di semplificazione sono obiettivi fondamentali dell'Amministrazione comunale, da affermare concretamente in ogni sua espressione, ed un valore anche economico per i cittadini e per le imprese.

CAPO III
Il Difensore civico

Art. 25 - Il Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico, autorità indipendente dagli organi del Comune, a tutela dell'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo attribuiti dal presente Statuto ai singoli, ai gruppi, alle associazioni ed a garanzia dell'imparzialità, correttezza, trasparenza, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, con una maggioranza dei due terzi dei componenti, fra persone laureate e che abbiano un'esperienza almeno decennale nel settore amministrativo pubblico o nell'esercizio di professioni nel settore giuridico-amministrativo. Nel caso in cui il Consiglio comunale ritenga di non nominare un Difensore civico comunale, le sue funzioni sono assicurate, mediante convenzione con il Consiglio provinciale, dal Difensore civico provinciale, con riguardo a tutte le materie di competenza del Comune.
3. Il Difensore civico, eletto ai sensi della prima parte del comma 2, dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. Durante lo svolgimento del suo mandato non può svolgere attività che possano portare ad un conflitto di interessi con i compiti derivanti dallo stesso.

Art. 26 - Incompatibilità ed ineleggibilità

1. La carica di Difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale e comunale, di amministratore di enti o imprese a partecipazione pubblica o di imprese che comunque intrattengano rapporti contrattuali con il Comune o ricevano dal Comune sovvenzioni.
2. Qualora si verifichi una delle suddette cause di incompatibilità il Consiglio comunale ne dichiara la decadenza dalla carica.
3. Non sono in condizioni di eleggibilità:
 a) coloro che si trovano in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 b) coloro che abbiano ricoperto nell'anno precedente la carica di Sindaco o di Assessore del Comune di Trento.
4. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
5. Il Difensore civico all'atto della nomina si impegna a non accettare candidature per elezioni comunali, regionali e nazionali, che vengano indette nel corso del mandato e nel primo anno successivo alla cessazione del suo mandato.

Art. 27 - Funzioni e modalità di intervento

1. Il Difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa e interviene per la tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti,

comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi dell'Amministrazione.

2. Il Difensore civico interviene in seguito a sollecitazioni di cittadini singoli o associati, ovvero di propria iniziativa.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende ed istituzioni comunali, copie di atti e documenti, notizie ed informazioni, senza possibilità di opposizione del segreto d'ufficio.
4. Il Difensore civico presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sulla propria attività, contenente anche pareri e proposte in ordine alla trasparenza, all'efficienza ed alla effettiva fruibilità dei servizi comunali. Egli ha diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della propria attività. Il Consiglio pone la relazione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data della sua presentazione, purché utilmente convocata, ed esprime sulla medesima il proprio motivato giudizio.

TITOLO IV
GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I

Il Consiglio comunale
Art. 28 - Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, organo direttamente rappresentativo della comunità locale, è titolare della funzione di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo nei confronti degli altri organi comunali e dell'organizzazione amministrativa e degli enti comunali dipendenti.
2. Il Consiglio comunale individua ed interpreta gli interessi della comunità ed esprime, in relazione ad essi, l'indirizzo politico-amministrativo mediante mozioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'Amministrazione.
3. Il Consiglio comunale approva altresì mozioni e ordini del giorno per esprimere, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale. Con tali atti interpreta la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano anche la comunità nazionale ed internazionale.
4. Il Consiglio comunale indirizza inoltre l'attività dell'Amministrazione attraverso l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale e gestionale.
5. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo sull'attività degli organi e della struttura operativa del Comune, nonché delle istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti. Tali funzioni sono esercitate con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento interno del Consiglio comunale e da altri regolamenti comunali.
6. Il Consiglio comunale delibera in materia di toponomastica ed onomastica.
7. Il Consiglio comunale delibera in materia di cittadinanza onoraria.

Art. 28 bis - Linee programmatiche

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, entro sessanta giorni dal suo insediamento presenta al Consiglio comunale il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Le linee programmatiche sono portate a conoscenza dei Consiglieri comunali almeno quindici giorni prima della seduta del Consiglio comunale nella quale sono discusse e approvate.
3. Il Sindaco, insieme all'illustrazione del rendiconto annuale di gestione, presenta al Consiglio comunale la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.
4. Il Sindaco, entro il dieci giugno di ogni anno, presenta il documento politico di adeguamento delle linee programmatiche con cui sono poste le basi per l'esercizio finanziario successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Il documento, valutato dalla competente Commissione consiliare, è approvato dal Consiglio comunale entro il 31 luglio di ogni anno. Trascorso il termine indicato il documento si intende

approvato.

Art. 28 ter - Documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici

1. Il Consiglio comunale approva i documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici previsti dalla vigente normativa di settore di importo complessivo superiore a cinque milioni di euro.
2. Le modifiche ai documenti propedeutici alla programmazione previsti dalla vigente normativa di settore di cui al comma 1 sono approvate dal Consiglio comunale, se eccedono del venti per cento rispetto all'importo approvato o se muta la localizzazione dell'opera.
3. I documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici previsti dalla vigente normativa di settore di importo compreso tra tre milioni e cinque milioni di euro sono illustrati, prima dell'approvazione dell'organo competente, alla Commissione consiliare competente.

Art. 29 - Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta il Consiglio comunale, lo convoca e lo presiede, tutela le prerogative dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicura il regolare funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni.
2. Il Presidente del Consiglio comunale verifica l'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno adottati dal Consiglio Comunale e relaziona, al riguardo, semestralmente al Consiglio comunale.
3. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.
4. Il Presidente del Consiglio comunale riceve le proposte di deliberazione, gli emendamenti alle proposte di deliberazione, le mozioni, gli ordini del giorno, le interrogazioni, le interpellanze e le domande di attualità.
5. Il Presidente del Consiglio comunale propone la costituzione delle Commissioni consiliari, ne coordina l'attività, ne convoca periodicamente i Presidenti ed assegna loro le varie questioni controllando il rispetto dei tempi fissati per il loro esame.
6. Il Presidente del Consiglio comunale sovrintende mediante indirizzi e direttive al complesso degli uffici assegnati per il supporto e l'organizzazione dell'attività del Consiglio comunale.

Art. 29 bis - Elezione, revoca e dimissioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta, elegge, tra i propri componenti e secondo le modalità stabilite nel regolamento interno del Consiglio comunale il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Le procedure di revoca e di dimissione del Presidente e del Vicepresidente dalle loro funzioni sono disciplinate nel regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 29 ter - Il Vicepresidente del Consiglio comunale

1. Il Vicepresidente del Consiglio comunale esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso d'impossibilità del Vicepresidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 30 - L'Ufficio di Presidenza

abrogato

Art. 31 - Funzionamento e convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta pubblica, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento interno del Consiglio comunale e dal regolamento consiliare a tutela dei diritti di riservatezza.
2. La convocazione ed il funzionamento del Consiglio comunale ove non regolate dalla legge sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria:
 a) dal Presidente del Consiglio comunale;
 b)su richiesta del Sindaco;
 c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali in carica;
 d) su iniziativa popolare sottoscritta da almeno mille cittadini;
 e) su richiesta di almeno tre Consigli circoscrizionali.
4. La seduta prevista al comma 3, lettera b) del presente articolo, può essere convocata, a richiesta del Sindaco, anche con procedura d'urgenza.
5. La seduta prevista al comma 3, lettere c), d) ed e) del presente articolo deve avere luogo entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio comunale è validamente insediato quando è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati, se non è richiesta una maggioranza speciale.
7. Il Consiglio comunale approva o modifica il proprio regolamento interno con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
8. Qualora la maggioranza di cui al comma 7 non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta e la proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 32 - Funzionamento del Consiglio comunale

abrogato

Art. 33 - Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena

libertà di opinione e di voto.

2. Il Consigliere comunale assume con la proclamazione degli eletti, o con l'adozione della delibera di surroga, la propria funzione.
3. Il Consigliere comunale esercita i propri diritti di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio comunale; può formulare interrogazioni, interpellanze, domande di attualità, ordini del giorno e mozioni su tutte le attività dell'Amministrazione.
4. Il Consigliere comunale, nell'esercizio del potere di iniziativa, si avvale della collaborazione delle strutture comunali.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, dei Consigli circoscrizionali, delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società cui partecipi il Comune e hanno diritto a consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti negli enti suddetti.
6. I Consiglieri comunali, rispettando il segreto d'ufficio, secondo quanto stabilito dalla legge, hanno diritto d'accesso agli uffici degli enti sopra richiamati, ottenendo notizie, informazioni e tutto ciò che può risultare utile all'esercizio del mandato.
7. Il Consigliere comunale si astiene nei casi e con le modalità previste dalla legge.
8. Al Consigliere comunale è applicata la riduzione del cinquanta per cento dell'importo del gettone di presenza in caso di sua partecipazione a meno della metà della durata della riunione del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. La durata della riunione è determinata dall'ora di convocazione all'ora di chiusura proclamata dal Presidente del consesso.

Art. 34 - Dichiarazione di trasparenza

abrogato nel 2002

Art. 35 - Decadenza

1. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Presidente del Consiglio comunale iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la dichiarazione di decadenza.
4. L'iscrizione all'ordine del giorno è notificata all'interessato almeno quindici giorni prima della discussione e lo stesso può presentare le proprie controdeduzioni scritte fino al momento dell'apertura del dibattito.

Art. 36 - Il Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può con atto motivato affidare a singoli Consiglieri comunali incarichi speciali su specifiche materie.
2. Il regolamento interno del Consiglio comunale disciplina l'affidamento e lo svolgimento degli incarichi speciali affidati a singoli Consiglieri comunali.

Art. 37 - Formazione dei Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista, indipendentemente dal loro numero, formano un Gruppo consiliare.
2. Il Consigliere comunale che intenda appartenere ad un Gruppo consiliare diverso da quello della lista in cui è stato eletto, lo comunica al Presidente del Consiglio comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo Gruppo consiliare.
3. Se uno o più Consiglieri comunali decidono di recedere dal proprio Gruppo consiliare senza confluire in alcuno dei Gruppi esistenti, andranno a costituire un unico Gruppo, definito Gruppo misto, a meno che, in numero non inferiore a tre, non dichiarino di costituirsi in Gruppo con una distinta qualificazione politica. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata alla accettazione da parte di chi compone già tale Gruppo.
4. Il Gruppo consiliare costituito con distinta qualificazione politica con le modalità di cui al comma 3, non può essere comunque costituito da un numero di componenti inferiore a tre.
5. Se durante il mandato la Lista in cui i Consiglieri sono stati eletti modifica la denominazione politica, gli stessi Consiglieri possono modificare anch'essi, con l'accordo di tutti i componenti, la denominazione del proprio Gruppo.

Art. 38 - La Commissione permanente dei Capigruppo

1. La Commissione permanente dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio comunale, dal Vicepresidente del Consiglio comunale, dai Capigruppo consiliari, ovvero dai Vice Capogruppo o da altri Consiglieri comunali delegati dai Capigruppo.
2. La Commissione permanente dei Capigruppo rappresenta politicamente il Consiglio comunale nei rapporti con istituzioni, associazioni ed enti rappresentativi delle diverse realtà sociali ed economiche presenti sul territorio.
3. La Commissione permanente dei Capigruppo:
 a) concorre con il Presidente del Consiglio comunale a definire la programmazione dell'attività consiliare;
 b) esamina le proposte di revisione ed aggiornamento dello statuto comunale e del regolamento interno del Consiglio comunale e, in via concorrente con altre Commissioni consiliari, le proposte di adozione ovvero di modifica di regolamenti comunali;
 c) decide sulla applicazione e l'interpretazione dello statuto comunale e del regolamento interno del Consiglio comunale.
4. La Commissione permanente dei Capigruppo si esprime con voto ponderato.
5. Il regolamento interno del Consiglio comunale disciplina il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori della Commissione permanente dei Capigruppo.

Art. 39 - Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce ad inizio consiliatura almeno quattro Commissioni consiliari permanenti con competenza per materia e può istituire Commissioni consiliari d'indagine fissando il termine del loro mandato. Esse sono elette dal Consiglio comunale con voto limitato.
2. La composizione, la durata, la competenza e l'importo del gettone di presenza delle Commissioni consiliari sono determinate dalla deliberazione consiliare di loro istituzione.

3. Le materie della trasparenza amministrativa, della partecipazione ed informazione, della pari opportunità e della vigilanza sulla gestione dei servizi sono in ogni caso attribuite ad una o più Commissioni consiliari.
4. Le Commissioni consiliari si riuniscono in sede consultiva e referente.
5. Il regolamento interno del Consiglio comunale disciplina ogni altro aspetto connesso alle Commissioni consiliari.

Art. 40 - La Commissione per lo statuto

abrogato

Art. 41 - Le Commissioni speciali

abrogato

Art. 42 - Regolamento interno del Consiglio comunale

abrogato

CAPO II

Art. 43 - La Giunta comunale

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio comunale e non rientranti nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale o dei Dirigenti comunali.
2. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a sette.
4. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
5. Il Sindaco nella nomina degli Assessori comunali è tenuto a garantire la rappresentanza di genere.
6. Il Sindaco definisce l'ordine del giorno delle riunioni della Giunta comunale, le convoca e le presiede.
7. La Giunta comunale si riunisce, di norma, in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti a maggioranza dei voti.
8. I verbali delle riunioni della Giunta comunale sono consultabili da tutti i Consiglieri e, fatti salvi gli atti ad accesso generalizzato, dai soggetti interessati secondo quanto previsto dal regolamento comunale sull'accesso.
9. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica se il Consiglio comunale approva una mozione motivata di sfiducia.

Art. 44 - Composizione della Giunta comunale

abrogato

Art. 45 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

abrogato

Art. 46 - Il Consigliere delegato

1. Il Sindaco può affidare a Consiglieri comunali, in numero non superiore a due, deleghe su specifiche materie.
2. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
3. La nomina prevede un termine di scadenza.
4. Il Consigliere comunale delegato può partecipare alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
5. Il Consigliere comunale delegato si avvale, nell'espletamento del proprio mandato,della

collaborazione della struttura comunale.

Art. 47 - Funzionamento della Giunta

abrogato

Art. 48 - Programma della Giunta

abrogato

Art. 49 - Mozione di sfiducia

abrogato

CAPO III

Art. 50 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto dagli elettori del Comune, con l'osservanza delle forme e dei termini previsti dalla legge regionale in materia.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco rappresenta la comunità, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è garante del rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, è il capo dell'Amministrazione, è membro del Consiglio comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
5. Il Sindaco promuove e coordina l'attività della Giunta comunale.
6. Il Sindaco può delegare agli Assessori e ai Dirigenti l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza.
7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
8. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
9. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica se il Consiglio comunale approva una mozione motivata di sfiducia.

Art. 51 - Disciplina degli orari

abrogato

nel 2002

Capo IV
Sedute degli organi tramite strumenti informatici

Art. 51-bis – Utilizzo degli strumenti informatici per le sedute degli organi collegiali

1. Le sedute degli organi collegiali di cui ai titoli IV e V del presente Statuto possono svolgersi anche attraverso l'uso di strumenti informatici con modalità che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sulla base di norme regolamentari o atti organizzativi che stabiliscano i casi e le condizioni di svolgimento delle sedute e individuino i sistemi che assicurino la sicurezza, la regolarità e - ove occorra - la pubblicità delle riunioni, nonché le modalità per la quantificazione del gettone di presenza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 33 dello Statuto.

TITOLO V

DECENTRAMENTO E CIRCOSCRIZIONI

Art. 52 - Le Circoscrizioni

1. Il Comune articola il proprio territorio in Circoscrizioni: organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione popolare e di proposta.
2. Il numero e la denominazione delle Circoscrizioni sono stabiliti dal regolamento comunale del decentramento. La delimitazione territoriale tende a corrispondere a quella degli antichi Comuni confluiti nella città ed individua aree integrate per morfologia e natura del territorio, assetto e sviluppo urbanistico, caratteristiche socio-economiche e culturali.
3. Il regolamento del decentramento fissa le procedure per le modifiche territoriali.
4. Le Circoscrizioni possono realizzare iniziative direttamente o sostenendo, secondo il principio di sussidiarietà, l'attività dei soggetti che operano sul loro territorio, secondo quanto disposto dal successivo art. 54 commi 7 e 8.
5. Le sale e le strutture assegnate alla Circoscrizione sono a disposizione dei cittadini per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico e dei Consiglieri circoscrizionali per lo svolgimento delle funzioni correlate al mandato, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 53 - Il Consiglio di Circoscrizione

1. Il Consiglio di Circoscrizione costituisce l'organo rappresentativo della comunità della Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il Consiglio di Circoscrizione è titolare delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. I Consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione del Consiglio comunale e contestualmente all'elezione di questo.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, i Consigli di Circoscrizione devono essere contemporaneamente rinnovati.

Art. 54 - Funzioni

1. Il Consiglio di Circoscrizione esercita, secondo le modalità stabilite dal regolamento del decentramento, funzioni di iniziativa e di proposta sulle attività comunali di interesse della Circoscrizione e può rivolgere ai competenti organi del Comune richieste ed interrogazioni.
2. Per gli aspetti di carattere generale, al Consiglio di Circoscrizione, secondo le modalità previste dal regolamento del decentramento, è richiesto di esprimere parere in ordine a:
 a) piani e programmi generali relativi allo sviluppo economico, sociale, culturale e urbanistico del Comune.
 b) proposte di bilancio preventivo e di piano pluriennale degli investimenti.
 c) regolamento del decentramento e altri regolamenti che attengono alle competenze dirette delle Circoscrizioni.
3. Per gli aspetti strettamente di interesse della propria Circoscrizione, il Consiglio di Circoscrizione si esprime sulle tematiche e secondo le modalità previste dal

regolamento del decentramento.

4. L'espressione del parere da parte del Consiglio circoscrizionale è sempre facoltativa.
5. Qualora la maggioranza delle Circoscrizioni si esprima in senso negativo nei confronti dei provvedimenti generali previsti ai punti a), b) c) del comma 2 del presente articolo, per i quali è stato richiesto il parere a tutte le Circoscrizioni, il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione a maggioranza qualificata motivandola adeguatamente.
6. Il Consiglio di Circoscrizione per gli aspetti di interesse circoscrizionale propone le priorità per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano pluriennale degli investimenti entro il termine stabilito dal regolamento del decentramento.
7. Nei settori di attività, come individuati dal regolamento del decentramento, il Consiglio di Circoscrizione attua prioritariamente il principio di sussidiarietà mediante l'esercizio di funzioni di sostegno all'attività dei soggetti che operano sul territorio. Nei medesimi settori di attività, il Consiglio di circoscrizione può deliberare la realizzazione diretta di attività anche con la collaborazione dei soggetti che operano sul territorio.
8. L'esercizio dei compiti di cui al precedente comma 7 da parte dei Consigli di Circoscrizione avviene nel rispetto delle norme regolamentari definite dal Consiglio comunale e delle risorse annualmente assegnate ai Consigli circoscrizionali.

Art. 55 - Diritti dei Consiglieri circoscrizionali

1. Ai Consiglieri circoscrizionali è garantito l'accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti comunali relativi alla Circoscrizione di appartenenza, secondo le modalità previste dal regolamento di accesso agli atti.

Art. 55 bis - Indennità e gettoni di presenza

1. Per quel che riguarda l'attribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri delle Circoscrizioni e l'indennità ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali vale quanto previsto dalla legge.

Art. 56 - Il Presidente del Consiglio di circoscrizione

1. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione è eletto a maggioranza assoluta sulla base di un documento programmatico.
2. Il regolamento del decentramento disciplina le procedure relative all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio di Circoscrizione, convoca e presiede le riunioni dello stesso, cura l'esecuzione degli atti del Consiglio, garantisce l'attività informativa a tutti i Consiglieri circoscrizionali e segnala eventuali inefficienze, problematicità o irregolarità nella gestione dei servizi comunali rivolti ai cittadini sul territorio della propria Circoscrizione. Si avvale della collaborazione di due Consiglieri eletti dal Consiglio, che con lui formano l'Ufficio di Presidenza della Circoscrizione, per il disbrigo degli affari urgenti previsti dal regolamento e degli atti esecutivi di deliberazioni del Consiglio circoscrizionale.
4. Su convocazione del Presidente del Consiglio comunale, secondo le modalità previste dal regolamento, i Presidenti dei Consigli di circoscrizione possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e su convocazione del Sindaco alle riunioni della Giunta

comunale, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

5. I Presidenti dei Consigli di Circoscrizione possono partecipare in veste consultiva con diritto di parola, ma senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni del Consiglio comunale quando siano in discussione argomenti di interesse della loro Circoscrizione.

Art. 57 – Partecipazione e cittadinanza attiva

1. Il Consiglio di Circoscrizione favorisce e valorizza, attraverso strumenti idonei, la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati e la gestione condivisa dei beni comuni; garantisce nell'ambito della Circoscrizione l'esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti, nelle forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi.
2. Il Consiglio Circoscrizionale ricerca e promuove la consultazione della popolazione sulle tematiche di cui al precedente art. 54, mediante attività e strumenti partecipativi diversificati, a carattere continuativo od occasionale, come stabilito dal regolamento del decentramento.
3. Il Consiglio di Circoscrizione sostiene le associazioni e gli organismi di partecipazione e del volontariato operanti nella Circoscrizione e nel Comune di Trento nei settori e secondo le modalità previste dal regolamento del decentramento e disciplina le modalità di partecipazione degli stessi alle commissioni di lavoro di cui all'art. 58.
4. Il Consiglio di Circoscrizione favorisce *e* valorizza in particolare la partecipazione attiva dei giovani minorenni e delle persone con oltre sessantacinque anni di età attraverso strumenti idonei al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso queste età, di stimolare e rendere possibile la loro partecipazione all'ideazione e realizzazione dei progetti che li riguardano.

Art. 58 - Le Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio di Circoscrizione può costituire, con funzioni consultive e istruttorie, Commissioni di lavoro, di cui possono far parte anche membri non Consiglieri.
2. Il regolamento del decentramento disciplina la composizione, i compiti e il funzionamento delle Commissioni.
3. Il Consiglio di Circoscrizione stabilisce il numero delle Commissioni e le rispettive materie di competenza.

(Art. 59 - Gestione dei servizi di base)

abrogato

Art. 60 - Risorse finanziarie

1. I Consigli di Circoscrizione amministrano per l'esercizio delle funzioni loro attribuite uno stanziamento annuale secondo criteri comuni definiti dal regolamento del decentramento.

1 bis. Il Consiglio comunale disciplina con apposito regolamento criteri e modalità per l'erogazione di contributi e altri benefici da parte delle Circoscrizioni.

2. Il piano di ripartizione fra i Consigli di Circoscrizione, formulato in modo da tener conto della popolazione, delle esigenze e delle funzioni esercitate, costituisce allegato al bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale.
3. Le Circoscrizioni sono dotate del personale e delle strutture necessarie all'espletamento delle funzioni assegnate ed al supporto degli organi circoscrizionali.

Art. 61 - Uffici circoscrizionali

1. Le funzioni degli uffici circoscrizionali sono definite e organizzate secondo criteri di efficienza e funzionalità valutati dalla Giunta comunale in conformità con gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

Art. 62 - Il Consiglio dei Presidenti delle Circoscrizioni

1. E' istituito il Consiglio dei Presidenti delle Circoscrizioni, al quale partecipa di diritto il Sindaco o un suo delegato. Esso nomina al proprio interno un coordinatore ed un vicecoordinatore.
2. Il Consiglio dei Presidenti delle Circoscrizioni costituisce l'organismo di raccordo delle attività delle Circoscrizioni e di consultazione del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco per tutte le materie e questioni riguardanti lo stato del decentramento, con particolare riguardo alla programmazione di attività.

Art. 63 - Regolamento del decentramento

1. Il regolamento del decentramento contiene disposizioni su tutte le materie esplicitamente rinviate ad esso dal presente Statuto nonché quanto implicitamente derivante dall'organizzazione e funzionamento degli organi e dall'esercizio dell'attività di competenza. Il regolamento del decentramento individua le materie che possono essere disciplinate dai Consigli di Circoscrizione e gli strumenti partecipativi da adottare.

TITOLO VI

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 64 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici comunali si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento operativo, organizzativo e gestionale, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale ad ogni livello delle prestazioni, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. Il Comune riconosce la necessità della fattiva partecipazione di tutti i dipendenti e ne promuove il coordinamento ai fini di un miglioramento dell'organizzazione delle strutture e dei servizi comunali.
3. Ogni decisione ed ogni azione intrapresa dai dipendenti nello svolgimento della propria attività deve essere finalizzata all'attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza sostanziale, così da garantire a tutti gli interlocutori le condizioni per una reale partecipazione ed un effettivo accesso al procedimento amministrativo, ai servizi ed alle diverse espressioni dell'attività del Comune.
4. I dipendenti stabiliscono con ciascun interlocutore rapporti di reciproco rispetto e di collaborazione, anche attraverso forme di comunicazione che, valorizzando le esperienze, le conoscenze e le proposte degli interlocutori, consentano di soddisfare le loro esigenze nel modo migliore e di qualificare il servizio reso, favorendo l'accesso ai servizi anche a persone di lingua e cultura diverse da quella italiana.
5. Il Comune definisce piani pluriennali ed annuali volti a favorire la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale di tutto il personale. A tal fine il Comune organizza, direttamente, con istituti specializzati o con l'Università di Trento, incontri e corsi di preparazione, di perfezionamento e di formazione professionale.
6. Nel rispetto delle norme contrattuali, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi, se necessario, anche di competenze esterne, nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento organico generale del personale.
7. E' fatto espresso divieto ai dipendenti comunali di appartenere a società od organizzazioni segrete.
8. Il Comune persegue l'obiettivo della omogeneizzazione dello stato giuridico tra i propri dipendenti e i pubblici dipendenti in ambito locale.
9. Per assicurare la partecipazione dei dipendenti e per il miglioramento della efficienza dell'apparato, il Comune garantisce una costante informazione alle Organizzazioni sindacali aziendali sugli atti e sui provvedimenti di carattere generale inerenti al personale.

Art. 65 - Organizzazione degli uffici

1. Le strutture organizzative comunali sono ordinate per aree di attività omogenee in relazione alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere in modo continuativo ed agli obiettivi da raggiungere.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di

trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione ed agli atti del Comune.

3. Il regolamento organico del personale individua le strutture organizzative distinte per settori di attività e di procedimenti idonei ad attuare, anche in modo flessibile ed interdisciplinare, i principi di efficienza e di decentramento organizzativi, di economicità della gestione e di certa individuazione delle responsabilità dell'azione amministrativa.
4. Il Consiglio comunale approva annualmente, sulla base di un programma sull'occupazione e sulla mobilità del personale predisposto dalla Giunta, la dotazione organica complessiva del personale, suddivisa per categorie. La Giunta individua i posti per i relativi profili professionali e la pianta organica per singola unità organizzativa, nel rispetto dei principi e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio.
5. In funzione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale e del programma della Giunta, possono essere costituite strutture organizzative a tempo determinato idoneamente dotate di personale e di mezzi operativi. La loro durata non può essere superiore a tre anni rinnovabile per ulteriori due. Esse comunque cessano col cessare dell'attività della Giunta comunale. La nomina dei responsabili di tali strutture è conferita dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.

Art. 66 - Funzione dirigenziale

1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai Dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I Dirigenti sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi elettivi alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. I Dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi del governo comunale.
3. La valutazione dell'operato dei Dirigenti è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla Giunta e dal Consiglio comunale, nonché ai mezzi ed alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.
4. I Dirigenti elaborano annualmente un programma in base agli obiettivi posti dall'Amministrazione e alle risorse loro assegnate e sono responsabili della relativa attuazione.
5. I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento organico del personale, godono di autonomia nell'organizzazione delle strutture cui sono preposti nonché nella gestione delle risorse loro assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari. Essi sono responsabili dell'osservanza da parte del personale dei doveri d'ufficio e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
6. Nell'esercizio delle loro funzioni i Dirigenti rispondono al Sindaco e all'Assessore che sovrintende all'area di attività cui sono assegnati, dei risultati della loro attività.

Art. 67 - Conferimento di responsabilità dirigenziali

1. La responsabilità dirigenziale è conferita dal Sindaco sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, secondo le modalità stabilite dal regolamento organico generale del personale.
2. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sono conferiti per un periodo non superiore a cinque anni, sono rinnovabili e sono revocabili in qualsiasi momento per inattività, incapacità o qualora il livello dei risultati conseguiti e delle prestazioni rese risulti inadeguato.
3. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati con specifico riferimento ai risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività ed alle esigenze di servizio.
4. Delle decisioni del Sindaco di cui ai precedenti commi è informato tempestivamente il Consiglio comunale.

Art. 68 - Atti di competenza dei Dirigenti

1. I Dirigenti, con riferimento alle strutture organizzative cui sono preposti, esercitano, secondo le norme del regolamento organico del personale, tutti i compiti di gestione, amministrativa e tecnica, compresa l'istruttoria degli atti e la loro esecuzione. Essi adottano altresì gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo. I singoli atti di competenza dei Dirigenti, qualora non già individuati dai regolamenti, sono devoluti ai Dirigenti con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto.
2. I Dirigenti, con le modalità previste dai regolamenti, presiedono le Commissioni di gara per appalti di opere, di forniture e di servizi e per l'alienazione di beni comunali; sono responsabili delle relative procedure e stipulano i conseguenti contratti. Presiedono altresì le Commissioni di concorso per l'assunzione del personale.

Art. 69 - Conferenza dei Dirigenti

1. Alla Conferenza dei Dirigenti, costituita da tutti i soggetti cui sono conferiti incarichi dirigenziali, spettano funzioni propositive, consultive ed organizzatorie.
2. Il regolamento organico generale del personale disciplina il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni della Conferenza.

Art. 70 - Incarichi esterni

1. Il Sindaco, qualora non siano presenti le necessarie professionalità fra i dipendenti comunali, previa motivata deliberazione della Giunta, può attribuire a tempo determinato

incarichi dirigenziali a persone estranee all'Amministrazione, di comprovata competenza, preparazione ed esperienza, in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico del personale per la qualifica da ricoprire e comunque in numero non superiore a quattro.
2. Ai Dirigenti assunti con contratto a tempo determinato si applicano le norme del contratto collettivo vigente, eventualmente integrato da una indennità ad personam.
3. Gli incarichi hanno termine con la cessazione delle funzioni del Sindaco che li ha conferiti, ovvero quando il neo eletto Sindaco definisce gli incarichi dirigenziali.
4. (abrogato)
5. Dell'intendimento di nomina di Dirigenti esterni è fatta idonea pubblicità, con indicazione del termine per la presentazione delle domande, dei requisiti richiesti e dei criteri attraverso i quali sarà conferito l'incarico.

Art. 71 - Il Segretario generale

1. Il Segretario generale, in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi comunali, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. Il Segretario roga i contratti di cui il Comune è parte, ove il Sindaco lo richieda.
3. Il Segretario generale è coadiuvato dal Vicesegretario generale, il quale ne svolge le funzioni vicarie e regge la sede segretarile in caso di vacanza della stessa.
4. Il Vicesegretario generale è individuato tra i Dirigenti del Comune in possesso dei requisiti di legge per la nomina. Qualora non vi siano Dirigenti in servizio dotati dei prescritti requisiti, il Vicesegretario generale è individuato tra persone non in servizio presso l'Amministrazione comunale ed aventi i requisiti di legge.

Art. 72 - Il Direttore generale

1. Il Sindaco nomina, ai sensi e con le modalità previste dalle norme vigenti, il Direttore generale.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Art. 73 - Regolamento organico generale del personale

1. Nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento organico generale del personale definisce i criteri di organizzazione degli uffici, le strutture organizzative e la dotazione organica complessiva e stabilisce i procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego comunale, le modalità concernenti il conferimento della responsabilità dirigenziale e della titolarità degli uffici.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinate le norme concernenti le responsabilità giuridiche imputabili ai singoli dipendenti nell'espletamento di procedure amministrative, nonché la disciplina delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività ed i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici.

TITOLO VII
SERVIZI PUBBLICI

Capo I
Caratteristiche generali

Art. 74 - Servizi pubblici

1. Si intendono per pubblici servizi le attività non autoritative che il Comune assume per disposizione di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie al raggiungimento degli interessi della comunità, dell'esercizio dei diritti individuali e collettivi, della valorizzazione e tutela della vita e della dignità della persona.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, permettere il controllo e la modifica del loro funzionamento in base a criteri di efficacia e di efficienza.
3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o favorendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione dei servizi.
4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti e organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché della risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi, nei modi stabiliti dal regolamento, la partecipazione alla programmazione ed alla gestione dei servizi pubblici.
5. Ai fini di una migliore efficienza ed efficacia dei servizi, il Comune favorisce e promuove la collaborazione con i privati, assumendosi compiti di coordinamento.

Art. 75 - Principi

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti.
2. I soggetti erogatori di servizi pubblici devono agire in modo obiettivo, giusto ed imparziale.
3. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere continua, regolare e senza interruzioni. Deve essere sempre garantita l'erogazione delle prestazioni indispensabili dei servizi pubblici essenziali, per assicurare il godimento dei diritti costituzionali fondamentali.
4. La partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia allo scopo di favorire la collaborazione nei confronti del soggetto erogatore.
5. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere effettuata in modi idonei a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
6. Entro sei mesi dall'adozione dello Statuto i soggetti che erogano servizi pubblici

individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla loro base, adottano e pubblicano standard di qualità, di cui si impegnano a garantire il rispetto.

Art. 76 - Forme di gestione dei servizi

1. I servizi pubblici sono gestiti in economia e mediante:
 a) concessione;
 b) azienda speciale;
 c) istituzione;
 d) società di capitali a partecipazione pubblica, anche attraverso forme di controllo o collegamento societario;
 e) forme collaborative previste dalla legge;
 f) affidamento a terzi.
2. Le forme e le modalità di gestione sono scelte dal Consiglio comunale sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e tenendo conto dei principi di cui all'articolo 74.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità e i costi dei servizi, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e alle proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.
4. Nella relazione al conto consuntivo i Revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità nella gestione dei servizi.

Art. 77 - Piano di gestione

1. Il piano triennale di gestione per i servizi pubblici locali, con note di aggiornamento annuale, indica tutti i servizi pubblici locali, le caratteristiche della gestione in relazione ai fini sociali perseguiti, i dati economici, le dimensioni e le strutture interne, i piani economici e di investimento che si intendono perseguire negli esercizi successivi.
2. Tale piano specifica altresì i servizi locali gestiti con forme associative o di cooperazione da più Comuni o altri enti locali, con le indicazioni di cui al comma precedente.

Art. 78 - Struttura di vigilanza sulla gestione dei servizi

abrogato

Art. 79 - Verifica della gestione dei servizi

1. Il Consiglio comunale può, su iniziativa del Sindaco, o su proposta di un quinto dei Consiglieri, ovvero su richiesta dell'organo di amministrazione dell'ente che gestisce il

servizio relativo, promuovere con specifica deliberazione e rispettando i criteri economico-finanziari indicati dalle norme in materia, la verifica economico - gestionale delle modalità che garantiscono l'ottimale gestione del servizio, con valutazione di compatibilità giuridica, simulazioni sul livello di efficienza, efficacia, economicità possibili, sulla qualità del servizio che le varie soluzioni possono consentire.

2. Entro sei mesi lo studio di verifica economico – gestionale è sottoposto all'esame del Consiglio che assume le determinazioni conseguenti.

Art. 80 - Dismissione di servizi pubblici

1. La dismissione di servizi pubblici è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ove si tratti di servizi gestiti tramite istituzione il Consiglio comunale delibera la soppressione della stessa e stabilisce i criteri di devoluzione del patrimonio e di impiego del personale. Per i servizi gestiti attraverso azienda speciale il Consiglio provvederà attraverso la procedura di cui alle leggi vigenti in materia.

CAPO II

MODALITÀ E ASSETTO DI GESTIONE

Art. 81 - Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione delle dimensioni o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie e approvano contestualmente il regolamento che contiene, tra l'altro, le modalità di organizzazione, i criteri generali di determinazione delle eventuali tariffe, nonché le procedure per i controlli contabili, economici e gestionali.
3. Il regolamento organico generale del personale disciplina poteri e responsabilità dei funzionari preposti alla gestione dei servizi in economia.

Art. 82 - Servizi in concessione e in appalto

1. I servizi pubblici sono gestiti mediante concessione a terzi o in appalto quando necessitino di un'organizzazione aziendale, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità, e quando, per la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni, non richiedano in modo continuativo l'esercizio di funzioni di indirizzo e di direzione da parte del Comune. Viene prescelta la forma dell'appalto ove risulti opportuno e conveniente riservare all'Amministrazione la direzione dello svolgimento del servizio affidando al privato l'esecuzione delle operazioni materiali.
2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative e gli altri enti per i quali la legge prevede specifiche preferenze.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

Art. 83 - Aziende speciali e istituzioni

1. Il Comune può istituire aziende speciali per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedano di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune può costituire istituzioni quali organismi di gestione di servizi socio-culturali senza rilevanza imprenditoriale, dotati di autonomia giuridica, operanti in settori quali la

sicurezza sociale, lo sport, la cultura, la pubblica istruzione, il turismo, il tempo libero, le attività socialmente utili.

3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste, le condizioni per l'equilibrio economico della gestione, nonché la struttura organizzativa cui compete la vigilanza sull'attività dell'azienda o istituzione, da effettuarsi secondo gli indirizzi e le direttive del Consiglio comunale.

Art. 84 - Organizzazione dell'azienda speciale

1. Il Presidente o l'Amministratore unico dell'azienda speciale è nominato dal Sindaco.
2. Gli organi di amministrazione dell'azienda speciale sono il Consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore unico in conformità all'ordinamento vigente per le aziende speciali del Trentino - Alto Adige.
3. Essi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina del successivo organo di amministrazione.
4. Lo Statuto dell'azienda è approvato o modificato dal Consiglio comunale, anche su proposta dell'organo di amministrazione dell'azienda speciale, che ne assicura la coerenza e compatibilità con la legge e con gli atti fondamentali del Comune.
5. Lo Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda nonché i modi della partecipazione degli utenti e determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso gli atti generali di indirizzo ed il piano - programma.
6. Il piano - programma dell'azienda speciale deve contenere:
 a) un rapporto circa le risorse impegnate ed i risultati conseguiti;
 b) i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;
 c) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;
 d) le previsioni e le proposte in ordine alla politica tariffaria.

Art. 85 - Organizzazione dell'istituzione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione, nel numero di componenti previsto per l'azienda speciale, dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina del successivo Consiglio di amministrazione.
2. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione e disciplina la partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi e l'attuazione del loro diritto all'informazione sull'attività dell'istituzione e sull'accesso ai servizi, nonché le modalità del controllo di gestione.
3. Per specifiche prestazioni inerenti ai servizi da essa gestiti, l'istituzione si può avvalere, a mezzo di apposite convenzioni, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali e di altre organizzazioni senza fini di lucro.
4. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi

operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

Art. 86 - Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con altri soggetti pubblici o privati, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di pubblico interesse o la gestione di servizi pubblici. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, determina le condizioni costitutive e partecipative.
2. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie di tali società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

Art. 87 - Nomina e revoca degli amministratori

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco.
2. Il Sindaco nomina e revoca gli amministratori di competenza comunale nell'ambito delle società di capitali partecipate dal Comune.

TITOLO VIII

FORME DI COOPERAZIONE

Art. 88 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con lo Stato e con altri enti pubblici locali o soggetti privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 89 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e altri enti pubblici locali per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione e lo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune, previsti dallo statuto del consorzio, saranno designati dal Consiglio comunale.

Art. 90 - Accordi di programma

1. Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.
2. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre Amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.
3. E' in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implichino la competenza del Consiglio medesimo.

Art. 91 - Conferenza dei servizi

1. La conferenza dei servizi è costituita dalla consultazione collettiva di enti pubblici, organizzazioni sindacali, categorie economiche, ordini professionali, organizzazioni di volontariato, associazioni, gruppi di cittadini e forze sociali interessati per il confronto e l'espressione di pareri su provvedimenti o interventi di competenza dell'Amministrazione.
2. Il Sindaco convoca e presiede la seduta per la verifica dello stato dei servizi di più rilevante interesse per la comunità al fine di favorirne la programmazione e il coordinamento.
3. Il Consiglio comunale disciplina con provvedimento generale il carattere permanente di conferenze di servizi su materie specifiche definendo l'oggetto, il funzionamento, le modalità di espressione di pareri, l'informazione sui risultati, i soggetti obbligatoriamente partecipanti.

TITOLO IX

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Art. 92 - Controllo di gestione

1. Il Comune dota le proprie strutture organizzative degli strumenti necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Il regolamento disciplina il controllo di gestione al fine di:
 a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
 b) rilevare, per ciascun centro di costo, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri individuati;
 c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dalle strutture comunali e la qualità dei servizi.
3. Il rapporto sulla gestione, accompagnato da relazione della Giunta, è messo a disposizione dei revisori dei conti e presentato al Consiglio comunale.

Art. 93 - Nucleo di valutazione dei risultati dell'azione amministrativa

1. La Giunta si avvale di un nucleo di valutazione, costituito secondo le modalità previste dal regolamento organico generale del personale, con il compito di:
 a) effettuare un preventivo esame tecnico della relazione previsionale e programmatica e di altri programmi di intervento;
 b) analizzare l'efficacia dell'azione amministrativa alla luce dei risultati conseguiti;
 c) esprimersi sugli esiti del controllo di gestione e formulare indicazioni sui conseguenti provvedimenti da assumere.

TITOLO X

CONTABILITA' E FINANZA

Art. 94 - Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Art. 95 - Regolamento di contabilità

1. La gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 96 - Programmazione

1. Gli strumenti di programmazione del Comune sono:
 a) il piano strategico con il quale si individuano ed aggiornano gli indirizzi generali di governo; esso è definito con ricorso a metodi partecipativi;
 b) la relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio annuale di previsione;
 c) il piano esecutivo di gestione.

Art. 97 - Bilancio di previsione

1. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza, osservando i principi di universalità, veridicità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed economico.

2. La disciplina inerente alla compilazione, presentazione e approvazione del bilancio di previsione è definita dalle leggi e dal regolamento di contabilità.
3. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria dell'esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

Art. 98 - Conto consuntivo

1. La disciplina inerente alla compilazione, presentazione e approvazione del conto consuntivo è stabilita dalle leggi e dal regolamento di contabilità.
2. Il conto consuntivo e la documentazione relativa sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno venti giorni consecutivi prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

Art. 99 - Gestione del patrimonio

1. La Giunta determina le modalità di utilizzazione dei beni comunali e sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.

Art. 100 - Collegio dei revisori dei conti

1. I Revisori sono nominati secondo quanto prevede la legge regionale in materia, con voto limitato. Nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.
2. Il Collegio dei revisori esercita i compiti stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità. Accerta la corretta amministrazione dei beni comunali compresi quelli concessi o locati a terzi.
3. Il Collegio dei revisori dei conti può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti fornisce al Consiglio, alle Commissioni ed ai singoli Consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo. Qualora ravvisi il verificarsi di gravi irregolarità, ne informa il Consiglio comunale secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.
5. Le deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti sono prese a maggioranza. Il Revisore dei conti dissenziente comunica al Consiglio i motivi del proprio disaccordo.
6. I Revisori dei conti sono tenuti a riferire al Consiglio sull'attività da essi svolta ed in relazione agli incombenti ed alle responsabilità che la legge e il regolamento di contabilità loro demandano.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 101 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dalla legge regionale. Il procedimento per le modifiche allo Statuto deve, di norma, includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
3. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente al primo giorno utile del turno elettorale per il rinnovo ordinario del Consiglio comunale, o a decorrere dall'adozione del decreto di scioglimento anticipato del Consiglio comunale.
4. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta, ad almeno due Consigli circoscrizionali e, con le modalità di cui all'art. 14 comma 3, ai cittadini.

Art. 102 - Verifica della attuazione dello Statuto

abrogato

Art. 103 – Regolamenti

1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nel presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e del presente Statuto.

Art. 104 - Sanzioni

1. Le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative stabilite nei regolamenti che possono anche prevedere forme riparatorie alternative, mediante adesione volontaria.

Art. 105 Entrata in vigore modifiche statutarie

1. Le modifiche all'art. 2 ed al titolo quarto del presente statuto approvate con deliberazione del Consiglio comunale 09.09.2014 n. 67 entrano in vigore a far data dall'entrata in carica

del nuovo consiglio comunale a seguito di nuove elezioni (2015); dalla medesima data ha effetto l'abrogazione degli articoli 78 e 102 del presente Statuto. Sino a tale data rimangono in vigore le medesime norme nel testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale 9 marzo 1994 n, 25 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 23 aprile 2013 n. 80.

1 bis. Le modifiche al titolo quinto del presente statuto approvate con deliberazione del Consiglio comunale 30.10.2014 n. 83 entrano in vigore a far data dall'entrata in carica del nuovo Consiglio comunale a seguito di nuove elezioni (2015), fatto salvo quanto previsto al comma 1 ter. Sino a tale data rimangono in vigore le medesime norme statutarie del testo approvato con deliberazione del Consiglio comunale 9 marzo 1994 n. 25 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 23 aprile 2013 n. 80.

1 ter. Le disposizioni degli articoli 52, 54, 57, 59, 60 e 61 entrano in vigore all'atto dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste dalle medesime norme. Sino a tale data rimangono in vigore le norme dello Statuto approvate con deliberazione del Consiglio comunale 9 marzo 1994 n. 25 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 23 aprile 2013 n. 80, le norme del Regolamento del decentramento approvato con deliberazione del Consiglio comunale 15 marzo 1999 n. 38 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2009 n. 68*,* la deliberazione del Consiglio comunale 23.10.2002 n. 144 "Compiti dei consigli circoscrizionali nella gestione dei servizi di base" e relativi disciplinari attuativi.

Lo Statuto del Comune di Trento è stato approvato con la seguente procedura:

- Lo Statuto del Comune di Trento è stato approvato per la prima volta con deliberazione consiliare 09.03.1994 n. 25, assoggettata al controllo della Giunta provinciale nella seduta 01.07.1994 ai sensi dell'art. 95, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R.14.10.1993 N. 19/1, con osservazioni.
- Con deliberazione consiliare 20.09.1994 n. 132 sono state approvate le modifiche allo Statuto comunale adottato con deliberazione 09.03.1994 n. 25 conseguenti al parziale annullamento della medesima nella seduta 01.07.1994 della Giunta provinciale.
- La deliberazione 20.09.1994 n. 132 è stata sottoposta al controllo della Giunta provinciale nella seduta 21.10.1994 ai sensi dell'art. 95, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 14.10.1993 N. 19/L, senza osservazioni.
- Lo Statuto, così definitivamente approvato, è stato pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 04.01.1993 n. 1 il 02.12.1994 ed è rimasto in pubblicazione, per trenta giorni consecutivi compreso quello iniziale, fino al 31.12.1994 ed è entrato in vigore l'1.01.1995.
- Con deliberazione consiliare 21.03.1995 n. 50 è stato approvato l'adeguamento dello Statuto comunale alla L.R. 30.11.1994 N. 3. La deliberazione suddetta è stata assoggettata al controllo della Giunta provinciale nella seduta 21.04.1995 ai sensi dell'art. 96, comma 1 del Nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 N. 4/L, con annullamento dell'art. 50, comma 5.
- Lo Statuto così definitivamente approvato, è stato affisso per 30 giorni consecutivi, incluso quello iniziale, all'Albo Pretorio del Comune a partire dal 02.06.1995 e pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, parte III n. 21 del 26.05.1995 ed è entrato in vigore dopo trenta giorni da tale data, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1. Con deliberazione 31.07.2002 n. 113 sono state definitivamente approvate le modifiche allo Statuto comunale adottato con deliberazione 21.03.1995 n. 50.
- Lo Statuto è stato pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 04.01.1993 n. 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 20.08.2002 ed è rimasto in pubblicazione per trenta giorni consecutivi, compreso quello iniziale, fino al 19.09.2002 ed è entrato in vigore il 20.09.2002.
- Con deliberazione consiliare 28.10.2008 n. 98 sono state approvate le modifiche agli articoli 33 e 55 dello Statuto.
- Le modifiche di cui sopra sono state affisse all'Albo comunale con la relativa deliberazione di approvazione, per 30 giorni consecutivi dal 25.11.2008 al 25.12.2008 compreso e pubblicate, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 25.11.2008.
- Le modifiche statutarie relative agli artt. 33 e 55 sono entrate in vigore il 26.12.2008.
- Con deliberazione consiliare 23.04.2013 n. 80 sono state approvate le modifiche all'articolo 19 dello Statuto.
- Le modifiche di cui sopra sono state affisse all'Albo comunale con la relativa deliberazione di approvazione, per 30 giorni consecutivi dal 15.05.2013 al 14.06.2013 compreso e pubblicate, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 14.05.2013.
- Le modifiche statutarie relative all'art. 19 sono entrate in vigore il 15.06.2013.
- Con deliberazione consiliare 09.09.2014 n. 67 sono stati approvati il nuovo art. 2, il nuovo titolo IV ed inserito il nuovo art. 105 dello Statuto.
- Le modifiche di cui sopra sono state ripubblicate all'Albo comunale con la relativa deliberazione di approvazione per 30 giorni consecutivi dal 01.10.2014 al 31.10.2014 compreso e pubblicate, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e

s.m. sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige del 30.09.2014.

- Con deliberazione consiliare 30.10.2014 n. 83 è stato approvato il nuovo Titolo V dello Statuto e introdotti nuovi commi 1 bis e 1 ter all'art. 105 dello Statuto.
- Le modifiche di cui sopra sono state ripubblicate all'Albo comunale con la relativa deliberazione di approvazione per 30 giorni consecutivi dal 19.11.2014 al 19.12.2014 compreso e pubblicate, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino -Alto Adige del 18.11.2014.
- Le modifiche approvate con le deliberazioni sopraccitate 09.09.2014 n. 67 e 30.10.2014 n. 83 sono entrate in vigore il 13.05.2015, fatta eccezione per le disposizioni degli artt. 52, 54, 57, 59, 60 e 61 dello Statuto che entrano in vigore all'atto dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste dalle medesime norme. Per le norme transitoriamente vigenti vedi art. 105 commi 1 bis e 1 ter dello Statuto.
- Con deliberazione consiliare 02.12.2015 n. 123 sono state approvate le modifiche all'articolo 19 dello Statuto.
- Le modifiche di cui sopra sono state ripubblicate all'Albo comunale con la relativa deliberazione di approvazione per 30 giorni consecutivi dal 23.12.2015 al 22.01.2016 compreso e pubblicate, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige del 22.12.2015.
- Le modifiche approvate con la deliberazione sopraccitata 02.12.2015 n. 123 sono entrate in vigore il 23.01.2016.
- Con deliberazione consiliare 21.11.2017 n. 147, sono state approvate le modifiche all'articolo 84 dello Statuto.
- Le modifiche di cui sopra sono state ripubblicate all'Albo comunale con la relativa deliberazione di approvazione per 30 giorni consecutivi dal 06.12.2017 al 05.01.2018 compreso e pubblicate, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 05.12.2017.
- Le modifiche approvate con la deliberazione sopraccitata 21.11.2017 n. 147 sono entrate in vigore il 06.01.2018.
- Con deliberazione consiliare 09.03.2022 n. 30 è stato inserito il nuovo Capo IV del Titolo IV dello Statuto costituito dal nuovo art. 51 bis.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. le modifiche di cui sopra sono state ripubblicate all'Albo telematico comunale, con la relativa deliberazione di approvazione, per 30 giorni consecutivi dal 31.03.2022 al 30.04.2022 compreso e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 31.03.2022.
- Le modifiche approvate con la deliberazione sopraccitata 09.03.2022 n. 30 sono entrate in vigore l'01.05.2022.
- Con deliberazione consiliare 26.09.2023 n. 91 è stato abrogato il comma 4 dell'art. 70 dello Statuto comunale.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. le modifiche di cui sopra sono state ripubblicate all'Albo telematico comunale, con la relativa deliberazione di approvazione, per 30 giorni consecutivi dal 12.10.2023 al 11.11.2023 compreso e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 12.10.2023.
- Le modifiche approvate con la deliberazione sopraccitata 26.09.2023 n. 91 sono entrate in vigore il 12.11.2023.
- Con deliberazione consiliare 05.11.2025 n. 102, sono state approvate le modifiche agli articoli 1, 2, 9, 21, 28-ter e 101 dello Statuto.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. le modifiche di cui sopra sono state ripubblicate all'Albo telematico comunale, con la relativa deliberazione di

approvazione, per 30 giorni consecutivi dall'11.12.2025 al 10.01.2026 compreso e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'11.12.2025.

- Le modifiche approvate con la deliberazione sopraccitata 05.11.2025 n. 102 sono entrate in vigore l'11.01.2026.
- Con deliberazione consiliare 08.07.2026 n. 114, è stato inserito nello Statuto l'art. 3 *bis*.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. le modifiche di cui sopra sono state ripubblicate all'Albo telematico comunale, con la relativa deliberazione di approvazione, per 30 giorni consecutivi dal 20.08.2026 al 19.09.2026 compreso e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20.08.2026.
- Le modifiche approvate con la deliberazione sopraccitata 08.07.2026 n. 114 sono entrate in vigore il 20.09.2026.

LA SEGRETARIA GENERALE
dott.ssa Lorenza Moresco

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).